

Repertorio N. 30569

Raccolta N. 8018

Registrato a BARI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI

il 10/3/2005

ASSOCIAZIONE ONLUS

n. 1

Repubblica Italiana

L'anno duemilacinque, il mese di febbraio, il giorno ventiquattro in Bari, nel mio studio alla Via De Rossi numero 16, alle ore diciannove e minuti trenta.

Innanzi di me Dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo, si è costituita la signora

VIGILANTE Maria Pia, avvocato, nata a Peschici il 17 agosto 1956 e residente in Bari alla via Trevisani n. 130 (cf: VGL MRP 56M57 G487Y).

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto.

La costituita dichiara di intervenire nella qualità di Presidente dell'Associazione "GIRAFFA - Gruppo indagine resistenza alla follia femminile - ONLUS", con sede in Bari alla Via Napoli n. 308, codice fiscale n.93193630725,

e dà atto che per oggi, in questo luogo ed a quest'ora è stata convocata l'assemblea straordinaria delle socie della detta Associazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- modifiche statutarie.



La costituita dà atto che sono presenti:

a) le socie VIGILANTE Maria Pia, GIANNINI Maddalena, ABBONDANZA Nunzia, GENCHI Mariantonietta, DI LISO Angela, CAMPANELLI Giuliana, GIANNOCCARO Margherita, GUERRA Valentina (per delega), VISCHI Magnifica Maria, BARCADORO CIAFFALDANO Angela e STORELLI Enrica;

b) le componenti del Consiglio Direttivo VIGILANTE Maria Pia, Presidente, ABBONDANZA Nunzia e GENCHI Mariantonietta, Consiglieri;

dichiara

validamente costituita l'assemblea straordinaria della predetta Associazione ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente propone di meglio specificare lo scopo dell'Associazione subordinando le iniziative unicamente a favore di donne in condizioni di disagio connesso a situazioni psicofisiche invalidanti, di devianza, di degrado o grave disagio economico - familiare o di emarginazione sociale.

Propone ancora di precisare che in ogni comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere indicata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'assemblea, udite le dichiarazioni del Presidente, dato atto della necessità delle modifiche dallo stesso proposte,

all'unanimità delibera

1) di prevedere che le iniziative dell'Associazione debbano

essere dirette unicamente a favore di donne in condizioni di disagio connesso a situazioni psicofisiche invalidanti, di devianza, di degrado o grave disagio economico - familiare o di emarginazione sociale;

2) di prevedere che in ogni comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere indicata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS";

3) di modificare conseguentemente gli articoli 1 e 3 dello statuto nel modo che segue:

"Articolo 1 - E' costituita con sede in Bari, alla Via Napoli n. 308, un'Associazione culturale di donne avente la denominazione: - "GIRAFFA - Gruppo indagine resistenza alla follia femminile - ONLUS".

L'Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS";

"Articolo 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende sviluppare, promuovere, attivare, gestire iniziative a favore di donne in condizioni di disagio connesso a situazioni psicofisiche invalidanti, di devianza, di degrado o grave disagio economico - familiare o di emarginazione sociale, intese a:

a) valorizzare l'identità della cultura femminile e favorire le forme di espressione inerenti alle tematiche ed ai percor-



si dell'identità femminile, promuovendo iniziative ed attività culturali, sociali, assistenziali, riabilitative, informative, formative, terapeutiche e ricreative.

b) Proporre forme, spazi, attività atte ad individuare risposte nuove nel campo della salute conformi alle necessità espresse dalle donne, ogni forma di intervento atta a reperire risorse per una gestione specifica della donna. Ed in particolare: ricerca ed applicazione di metodi ed attività per il raggiungimento del benessere psicofisico delle donne quali attività di recupero corporeo, terapie naturali, alimentazione, strutture di accoglienza, ecc.

c) Contatti con Associazioni femminili regionali, nazionali ed internazionali; con gli Enti locali e le istituzioni cittadine, regionali e nazionali al fine di sensibilizzare attività promuovere iniziative atte a produrre spazi operativi per l'affermazione dello specifico femminile nel campo della salute, della giustizia, dei diritti civili della donna.

d) Promuovere attività finalizzate a contrastare processi di esclusione e di emarginazione sociale delle donne.

e) Promuovere la formazione di un centro di documentazione e di biblioteca specializzata sui temi dell'identità femminile e della salute della donna.

f) Produrre ricerche storiche, cliniche, scientifiche su temi, problematiche, movimenti, ecc. utili ai fini di una migliore e più diffusa conoscenza dello specifico femminile.

g) Promuovere iniziative atte al reperimento di attività lavorative qualificanti per le donne, in collaborazione con cooperative, associazioni, enti pubblici, ecc.

h) Tutela dei diritti civili.

Tali finalità dovranno essere perseguite attraverso l'attivazione di mostre, conferenze, pubblicazioni di libri, riviste e giornali, organizzazione di spettacoli cinematografici e teatrali, la gestione di seminari, convegni, pubbliche feste, luoghi di incontro e di ritrovo per le donne, dibattiti sulle problematiche femminili all'interno delle istituzioni, ecc. promuovendo la più ampia ricerca di consensi, di collaborazione e di partecipazione da parte delle donne, delle Associazioni femminili regionali e nazionali, utili a perseguire i fini in premessa.


In ogni caso l'attività svolta dall'Associazione dovrà essere diretta a:

a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle summenzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.".

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me fatta in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara



chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti cinquantacinque.

Richiesto

io Notaio ho formato il presente atto scritto da persona di mia fiducia su due fogli in pagine cinque oltre quanto segue della presente e del quale ho dato lettura in assemblea, alla costituita che lo approva.

F/ti: Maria Pia VIGILANTE

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

Allegato "A" al n. 8018 di raccolta

STATUTO

dell'associazione culturale di donne denominata

"GIRAFFA - ONLUS"

Articolo 1 - E' costituita con sede in Bari, alla Via Napoli n. 308, un'Associazione culturale di donne avente la denominazione: - "GIRAFFA - Gruppo indagine resistenza alla follia femminile - ONLUS".


L'Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende sviluppare, promuovere, attivare, gestire iniziative a favore di donne in condizioni di disagio connesso a situazioni psicofisiche invalidanti, di devianza, di degrado o grave disagio economico - familiare o di emarginazione sociale, intese

a:

a) valorizzare l'identità della cultura femminile e favorire le forme di espressione inerenti alle tematiche ed ai percorsi dell'identità femminile, promuovendo iniziative ed attività culturali, sociali, assistenziali, riabilitative, informative, formative, terapeutiche e ricreative.



b) Proporre forme, spazi, attività atte ad individuare risposte nuove nel campo della salute conformi alle necessità espresse dalle donne, ogni forma di intervento atta a reperire risorse per una gestione specifica della donna. Ed in particolare: ricerca ed applicazione di metodi ed attività per il raggiungimento del benessere psicofisico delle donne quali attività di recupero corporeo, terapie naturali, alimentazione, strutture di accoglienza, ecc.

c) Contatti con Associazioni femminili regionali, nazionali ed internazionali; con gli Enti locali e le istituzioni cittadine, regionali e nazionali al fine di sensibilizzare attività promuovere iniziative atte a produrre spazi operativi per l'affermazione dello specifico femminile nel campo della salute, della giustizia, dei diritti civili della donna.

d) Promuovere attività finalizzate a contrastare processi di esclusione e di emarginazione sociale delle donne.

e) Promuovere la formazione di un centro di documentazione e di biblioteca specializzata sui temi dell'identità femminile e della salute della donna.

f) Produrre ricerche storiche, cliniche, scientifiche su temi, problematiche, movimenti, ecc. utili ai fini di una migliore e più diffusa conoscenza dello specifico femminile.

g) Promuovere iniziative atte al reperimento di attività lavorative qualificanti per le donne, in collaborazione con cooperative, associazioni, enti pubblici, ecc.

h) Tutela dei diritti civili.

Tali finalità dovranno essere perseguite attraverso l'attivazione di mostre, conferenze, pubblicazioni di libri, riviste e giornali, organizzazione di spettacoli cinematografici e teatrali, la gestione di seminari, convegni, pubbliche feste, luoghi di incontro e di ritrovo per le donne, dibattiti sulle problematiche femminili all'interno delle istituzioni, ecc. promuovendo la più ampia ricerca di consensi, di collaborazione e di partecipazione da parte delle donne, delle Associazioni femminili regionali e nazionali, utili a perseguire i fini in premessa.


In ogni caso l'attività svolta dall'Associazione dovrà essere diretta a:

- a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle summenzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Possono aderire all'Associazione tutte coloro che si riconoscono nel presente Statuto ed adottano la tessera sociale.

I soci possono essere:

- socie ordinarie: coloro che si impegnano a contribuire attivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
- socie simpatizzanti: coloro che aspirano a erogare servizi e partecipare a iniziative dell'Associazione.



- soci/e sostenitori/trici: coloro che sostengono finanziariamente l'attività dell'Associazione.

Sono socie ordinarie coloro che hanno aderito all'Associazione prima dell'assemblea istitutiva e coloro che (su presentazione di due socie ordinarie) vengono ammesse come tali dall'Assemblea.

Articolo 5 - Tutte le socie sono tenute:

- al pagamento della quota sociale;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni dell'Associazione, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 6 - Si ha decadenza della qualifica di socia:

- per volontarie dimissioni;
- qualora la socia non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora la socia si renda morosa nel pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo;
- qualora la socia, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 7 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative, che non sono in alcun caso rimborsabili;
- da contributi, donazioni, erogazioni o lasciti di associate o di terzi;

- dagli utili derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' altresì previsto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, e entro quattro mesi dalla chiusura, il comitato di gestione deve presentare all'approvazione dell'Assemblea i bilanci annuali preventivo e consuntivo.

Articolo 9 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di gestione;
- c) la Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;

Articolo 10 - L'Assemblea è convocata per iscritto dal Comitato di gestione almeno una volta all'anno, per discutere e approvare il programma annuale di attività, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'ammissione di nuove



socie, e l'elezione delle cariche sociali.

Il Comitato di gestione è inoltre tenuto a convocare l'Assemblea qualora ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/10 (un decimo) delle socie ordinarie.

Nell'Assemblea tutte le socie hanno diritto di voto, allo scopo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

E' escluso espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è stabilito per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Assemblea fissa l'ammontare della quota sociale e può emanare regolamenti a completamento e integrazione del presente Statuto.

Articolo 11 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia oltre la meta delle socie ordinarie, e in seconda convocazione con qualsiasi quorum.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; non sono ammesse deleghe; per le elezioni alle cariche sociali sono ammessi i voti per delega limitatamente a una delega per ciascuna socia ordinaria.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione richiedono il voto favorevole del più del 50% (cinquanta per cento) delle socie.

Articolo 12 - Il Comitato di gestione è composto da un numero di socie ordinarie variabile tra le tre e le quindici; è eletto dall'Assemblea, rimane in carica un anno e può essere rieletto; ne fa parte di diritto il Presidente.

Esso si riunisce ogni qualvolta la Presidente ne faccia richiesta, nonché ne facciano richiesta almeno tre componenti, e comunque almeno quattro volte all'anno.

Al Comitato di gestione spetta l'attuazione dei programmi di attività deliberati dall'Assemblea secondo indicazioni e entro limiti discrezionali stabiliti dall'Assemblea stessa; esso stende la relazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi.

Articolo 13 - La rappresentanza legale dell'Associazione spetta alla Presidente.


La Presidente è eletta dall'Assemblea, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

La Presidente può, se necessario, essere sostituita da una delegata scelta tra le componenti del Comitato di gestione.

Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori si compone di due persone elette dall'Assemblea, dura in carica un anno e le sue componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accertandone la regolare tenuta della contabilità, e redige una relazione ai bilanci annuali.

Articolo 15 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere



deliberato dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle socie ordinarie e con voto unanime.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - Ogni controversia tra l'Associazione e le socie, o tra le socie stesse sarà risolta da tre arbitre amichevoli compositrici, nominate una per parte e la terza di comune accordo, fra le prime due, o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale Civile di Bari al quale spetterà pure la nomina dell'arbitro di quella parte che, invitata a farlo, non vi avesse provveduto entro trenta giorni dalla richiesta.

Le arbitre giudicheranno secondo equità, senza formalità di rito.

Articolo 17 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi dell'ordinamento giuridico vigente in materia di "organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS".

F/ti: Maria Pia VIGILANTE

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.


La presente copia costante di quattordici facciate è confor-

me all'originale e si rilascia per l'uso che compete.

Bari,

14 MARZO 2005.

*[Handwritten signature]*



Repertorio n. 14474

Raccolta n. 2180

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattro febbraio millenovecentonovantasette

4 febbraio 1997


in Bari al terzo piano della via Dante civico ventiquattro.

Innanzi a me dottor Giuseppe Ladisa, Notaio in Castellana Grotte, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi i costituiti rinunziato, d'accordo tra loro e con il mio consenso,

sono presenti:

- ABBONDANZA Nunzia, psichiatra, nata il 25 marzo 1950 a Bari ove domicilia al viale della Repubblica n.81 (Codice Fiscale dichiarato:BBN NNZ 50C65 A662M);
- MASTROMARINO Ida, regista, nata il 29 maggio 1954 a Bari ove domicilia al viale della Repubblica n.81/P (Codice Fiscale dichiarato:MST DIA 54E69 A662V);
- FUSCO Marina, insegnante, nata a Savona il 16 giugno 1951 e domiciliata a Bari alla via G. Dorso n.10 (Codice Fiscale dichiarato:FSC MRN 51H56 I480Q);
- COVIELLO Lucia, insegnante, nata il 16 febbraio 1947 a Taranto ove domicilia alla via G. Messina n.26 (Codice Fiscale dichiarato:CVL LCU 47B56 L049J);
- LAUDADIO Maria, pensionata, nata a Mola di Bari il 27 novembre 1946 e domiciliata a Bari alla Strada Palazzo dell'In-

*Repertorio e fasc.  
n. 14474  
M. 1233*



tendenza n.18 (Codice Fiscale dichiarato:LDD MRA 46867 F280Z);

- FARINA Concetta, impiegata, nata a Massafra (TA) il 7 agosto 1949 e domiciliata a Modugno (BA) alla via S. D'Acquisto n.14 (Codice Fiscale dichiarato:FRN CCT 49M47 F027C);

- TROTOLO Giovanna, impiegata, nata il 6 agosto 1961 a Bari ove domicilia alla via Cardinale Mimmi n.15 (Codice Fiscale dichiarato:TRT GNN 61M46 A662H);

- MAGRINI Leonarda, impiegata, nata il 13 agosto 1961 a Bari ove domicilia alla via Isonzo n.147 (Codice Fiscale dichiarato:MGR LRD 61M53 A662W);

- GUARIO Teresa, insegnante, nata a Martina Franca (TA) il 15 ottobre 1946 e domiciliata a Bari alla via Hahnemann Samuel F. n.2 (Codice Fiscale dichiarato:GRU TRS 46R55 E986A).

Dette costituite, cittadine italiane, della cui identità personale io notaio sono certo, stabiliscono e convengono:

#### Articolo 1

E' costituita fra esse costituite, con durata illimitata, un'associazione denominata "GIRAFFA - Gruppo indagine resistenza alla follia femminile", con sede in Bari alla via Putignani n.178.

#### Articolo 2

L'associazione si propone gli scopi e sarà retta dalle norme risultanti dallo statuto, che, formato da diciassette articoli, si allega sotto la lettera "A" al presente atto per for-

mar

Il

cia

sias

Le c

la

Nunz

dell

nard

GUAR

e d

FARI

Le e

Per

gato

mater

Le pa

Le sp

Richi

marne parte integrante e sostanziale.

#### Articolo 3

Il patrimonio sociale è costituito oltre che dalle quote sociali anche da eventuali contributi ed elargizioni di qualsiasi genere.

#### Articolo 4

Le costituite riunite in assemblea procedono alla nomina della Presidente dell'Associazione nella persona di ABBONDANZA Nunzia; dei componenti del Comitato di gestione nelle persone delle signore ABBONDANZA Nunzia, LAUDADIO Maria, MAGRINI Leonarda, COVIELLO Lucia, TROTOLO Giovanna, MASTROMARINO Ida e GUARIO Teresa;

e dei componenti del Collegio dei Revisori nelle persone di FARINA Concetta e FUSCO Marina.

Le elette dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

#### Articolo 5

Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Le spese del presente atto sono a carico delle costituite.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura alle costituite le quali da me interpellate lo approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su di un foglio del quale occupa tre pagine e quanto fin qui della quarta.-

Firmato: Abbondanza Nunzia - Ida Mastromarino - Marina Fusco  
- Lucia Coviello - Maria Laudadio - Farina Concetta - Giovanna Trotolo - Leonarda Magrini - Guarino Teresa - Giuseppe Laddisa Notaio (segue sigillo).-



### STATUTO

dell'associazione culturale di donne denominata "GIRAFFA"

Articolo 1 - E' costituita con sede in Bari, alla via Putignano n.178, un'Associazione culturale di donne avente la denominazione: "GIRAFFA - Gruppo indagine resistenza alla follia femminile".

Articolo 2 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende sviluppare, promuovere, attivare, gestire iniziative intese a:

a) valorizzare l'identità della cultura femminile e favorire le forme di espressione inerenti alle tematiche ed ai percorsi dell'identità femminile, promuovendo iniziative ed attività culturali, sociali, assistenziali, riabilitative, informative, formative, terapeutiche e ricreative.

b) Proporre forme, spazi, attività atte ad individuare risposte nuove nel campo della salute conformi alle necessità espresse dalle donne, ogni forma di intervento atta a reperire risorse per una gestione specifica della donna. Ed in particolare: ricerca ed applicazione di metodi ed attività per il raggiungimento del benessere psicofisico delle donne quali attività di recupero corporeo, terapie naturali, alimentazione, strutture di accoglienza, ecc.

c) Contatti con Associazioni femminili regionali, nazionali ed internazionali; con gli Enti locali e le istituzioni cittadine, regionali e nazionali al fine di sensibilizzare attivare promuovere iniziative atte a produrre spazi operativi per l'affermazione dello specifico femminile nel campo della salute, della giustizia, dei diritti civili della donna.

d) Promuovere attività finalizzate a contrastare processi di esclusione e di emarginazione sociale delle donne.

e) Promuovere la formazione di un centro di documentazione e di biblioteca specializzata sui temi dell'identità femminile e della salute della donna.

f) Produrre ricerche storiche, cliniche, scientifiche su temi, problematiche, movimenti, ecc. utili ai fini di una migliore e più diffusa conoscenza dello specifico femminile.

g) Promuovere iniziative atte al reperimento di attività lavorative qualificanti per le donne, in collaborazione con cooperative, associazioni, enti pubblici, ecc.

Tali finalità dovranno essere perseguite attraverso l'attivazione di mostre, conferenze, pubblicazioni di libri, riviste e giornali, organizzazione di spettacoli cinematografici e teatrali, la gestione di seminari, convegni, pubbliche feste, luoghi di incontro e di ritrovo per le donne, dibattiti sulle problematiche femminili all'interno delle istituzioni, ecc. promuovendo la più ampia ricerca di consensi, di collaborazione e di partecipazione da parte delle donne, delle Asso-

*Allegato "A"  
app'ato 14/11/218  
del Repertorio*

ciazioni femminili regionali e nazionali, utili a perseguire i fini in premessa.

Articolo 4 - Possono aderire all'Associazione tutte coloro che si riconoscono nel presente Statuto ed adottano la tessera sociale.

I soci possono essere:

- socie ordinarie: coloro che si impegnano a contribuire attivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
- socie simpatizzanti: coloro che aspirano a erogare servizi e partecipare a iniziative dell'Associazione.
- soci/e sostenitori/trici: coloro che sostengono finanziariamente l'attività dell'Associazione.

Sono socie ordinarie coloro che hanno aderito all'Associazione prima dell'assemblea istitutiva e coloro che (su presentazione di due socie ordinarie) vengono ammesse come tali dall'Assemblea.

Articolo 5 - Tutte le socie sono tenute:

- al pagamento della quota sociale;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni dell'Associazione, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora la socia si renda morosa nel pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo;
- qualora la socia, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 6 - Si ha decadenza della qualifica di socia:

- per volontarie dimissioni;
- qualora la socia non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora la socia si renda morosa nel pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo;
- qualora la socia, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 7- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative, che non sono in alcun caso rimborsabili;
- da contributi, donazioni, erogazioni o lasciti di associate o di terzi;
- dagli utili derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali.

Articolo 8- L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, e entro quattro mesi dalla chiusura, il comitato di gestione deve presentare all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.

Articolo 9 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di gestione;
- c) la Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 10 - L'Assemblea è convocata per iscritto dal Comitato di gestione almeno una volta all'anno, per discutere e approvare il programma annuale di attività, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'ammissione di nuove socie, e l'elezione delle cariche sociali.

Il Comitato di gestione è inoltre tenuto a convocare l'Assemblea qualora ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/10 (un decimo) delle socie ordinarie.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto solo le socie ordinarie; le socie simpatizzanti vi intervengono con il solo diritto di parola.

L'Assemblea fissa l'ammontare della quota sociale e può emanare regolamenti a completamento e integrazione del presente Statuto.

Articolo 11 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia oltre la metà delle socie ordinarie, e in seconda convocazione con qualsiasi quorum.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; non sono ammesse deleghe; per le elezioni alle cariche sociali sono ammessi i voti per delega limitatamente a una delega per ciascuna socia ordinaria.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione richiedono il voto favorevole del più del 50% (cinquanta per cento) delle socie.

Articolo 12 - Il Comitato di gestione è composto da un numero di socie ordinarie variabile tra le tre e le quindici; è eletto dall'Assemblea, rimane in carica un anno e può essere rieletto; ne fa parte di diritto il Presidente.

Esso si riunisce ogni qualvolta la Presidente ne faccia richiesta, nonchè ne facciano richiesta almeno tre componenti, e comunque almeno quattro volte all'anno.

Al Comitato di gestione spetta l'attuazione dei programmi di attività deliberati dall'Assemblea secondo indicazioni e entro limiti discrezionali stabiliti dall'Assemblea stessa; esso stende la relazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi.

Articolo 13 - La rappresentanza legale dell'Associazione spetta alla Presidente.

La Presidente è eletta dall'Assemblea, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

La Presidente può, se necessario, essere sostituita da una delegata scelta tra le componenti del Comitato di gestione.

Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori si compone di due persone elette dall'Assemblea, dura in carica un anno e le sue componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accertandone la regolare tenuta della contabilità, e redige una relazione ai bilanci annuali.

Articolo 15 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere


deliberato dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle socie ordinarie e con voto unanime.

Articolo 16 - Ogni controversia tra l'Associazione e le socie o tra le socie stesse sarà risolta da tre arbitre amichevoli compositrici, nominate una per parte e la terza di comune accordo, fra le prime due, o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale Civile di Bari al quale spetterà pure la nomina dell'arbitro di quella parte che, invitata a farlo, non vi avesse provveduto entro trenta giorni dalla richiesta.

Le arbitre giudicheranno secondo equità, senza formalità di rito.

Articolo 17 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi dell'ordinamento giuridico vigente in materia di associazione.

Abbondanziana  
De Hostromani  
Marina Fusco  
Lucia Coviello  
Meredith  
Faina Conetta  
Francesca  
Riccardo Magri  
Tina  
Gualdi



La presente copia, composta di otto fasciole è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso  
De Campese  
Cantatore

Gualdi

